

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Numero 9		versione 8 del 02.07.2025
OGGETTO	Disposizioni organizzative, procedurali e di controllo in merito alle attività di rischio, di conflitti di interesse e di Operazioni con Soggetti Collegati	
SOGGETTI INTERESSATI	AD/DG delle Società del Gruppo bancario Banca Profilo	
DECORRENZA	Immediata	

Argomento	Disposizione
------------------	---------------------

Premessa Con la presente Direttiva, Arepo BP S.p.A. (di seguito “Arepo BP” o “Capogruppo”) intende definire i principi e le regole per la gestione delle operazioni con parti correlate ai sensi della Parte III – Capitolo 11 della Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – 33° aggiornamento -, e ai sensi del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, da ultimo con Delibera Consob n. 22144 del 22 dicembre 2021, in vigore dal 31 dicembre 2021 (il “Regolamento Consob”).

La Direttiva è destinata a tutte le Società del Gruppo bancario Banca Profilo (di seguito “il Gruppo”) che sono tenute a recepirne i contenuti, pur sempre nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti a livello locale.

È facoltà delle Società del Gruppo adottare – nel rispetto della normativa di riferimento - soluzioni più conservative rispetto a quanto disciplinato dalle norme e dalla presente Direttiva.

Contesto normativo La disciplina delle operazioni con parti correlate è stata organicamente rivista a seguito dell’emanazione da parte della Banca d’Italia, in data 12 dicembre 2011, del 9° aggiornamento alla Circolare 263/2006 (“Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”), che ha previsto l’introduzione di un capitolo riguardante la disciplina delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca o al gruppo bancario, in attuazione della delibera del CICR n. 277 del 29 luglio 2008. Tale disciplina è stata trasposta nella Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – 33° aggiornamento (Parte III, Cap. 11).

La disciplina delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati della Banca d’Italia trova origine nelle modifiche intervenute nella regolamentazione internazionale per tener conto dell’evoluzione nelle metodologie di gestione dei rischi da parte degli intermediari, dei nuovi indirizzi e criteri che informano l’attività di supervisione e delle citate delibere del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari e di operazioni con parti correlate.

In particolare, la Banca d’Italia ha introdotto una regolamentazione delle “operazioni con soggetti collegati” che mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca o del gruppo a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Al fine di mitigare i suddetti rischi, la disciplina della Banca d'Italia indica i presidi che devono essere posti in essere:

- limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o del gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie;
- apposite procedure deliberative idonee a preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Esse si applicano anche alle operazioni intra-gruppo e alle transazioni di natura economica ulteriori rispetto a quelle che generano attività di rischio, pertanto non coperte dai limiti quantitativi;
- specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni finalizzate ad individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

La nuova disciplina si applica:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia¹;
- su base consolidata:
 - ai gruppi bancari;
alle "imprese di riferimento"², con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'EU³.

¹ Ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia quale Allegato A al Capitolo "Ambito di Applicazione" delle Disposizioni Introdottrive della Circolare 285/2013 (attualmente Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti d'America).

² Sono definite "imprese di riferimento" (ai sensi del Titolo I, Capitolo 1, Parte seconda, par. 2 delle Disposizioni Banca d'Italia) la banca italiana o la capogruppo controllate direttamente da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE non sottoposta alla medesima vigilanza delle banche, quando questa società controlla anche una o più banche aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste banche è inferiore a quello della banca italiana o della capogruppo controllante.

³ La Disciplina prevede altre due ipotesi di applicazione su base consolidata. Le banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale applicano la Disciplina su base consolidata.

La Banca d'Italia può richiedere l'applicazione su base consolidata della Disciplina anche nei confronti di banche, società finanziarie e strumentali non comprese nel gruppo bancario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo bancario o la singola banca.

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La materia è regolata inoltre:

- dai seguenti articoli del T.U.B.:
 - Regolamento Consob "Operazioni con Parti Correlate" n. 17221 del 12.03.2010 e successive modifiche e integrazioni;
 - Comunicazione Consob DEM/10078683 del 24.09.2010;
 - Circolare Banca d'Italia 285/2013, 33° aggiornamento – Parte III, Capitolo 11;
 - Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, 35° aggiornamento con il quale viene sostituito il capitolo 1 della Parte prima, Titolo IV, della Circolare;
 - Codice Civile: artt. 2634, 2373, 2391, 2391-bis, 2427, n. 22-bis e 2359;
 - Circolare Banca d'Italia n. 286/2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati", Parte II Sezione I;
 - TUF - Testo Unico della Finanza D. Lgs. 58/98: con particolare riferimento all'articolo 114 (comunicazioni al pubblico);
 - TUB - D. Lgs 385/93 - con particolare riferimento all'art. 53 (in particolare commi 1, lett. b) e d), 4, 4 ter e 4 quater), art. 56, art. 67, comma 1, lettere b) e d) e art. 136, anche alla luce delle innovazioni apportate dalla legge 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) e dal suo decreto attuativo 303/2006;
 - Circolare Banca d'Italia n. 229/1999 "Istruzioni di Vigilanza per le Banche" con particolare riferimento al Titolo II – Capitolo 3 "Obbligazioni degli Esponenti Bancari";
 - IAS 24 (informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) e IAS 28 (contabilizzazione delle operazioni con le cosiddette società collegate);
 - Regolamento UE n. 575/2013 ("CRR");
 - Direttiva 2013/36/UE ("CRD IV");
 - Direttiva 2019/878/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019;
 - Orientamenti EBA sulla governance interna (EBA/GL/2021/05 del 2 luglio 2021)
 - deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277;
 - regolamento CE n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008.

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Entrata in vigore della Direttiva e tempi di attuazione

La presente Direttiva è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, nella sua prima versione, nella seduta del 19.06.2012 e successivamente modificata, e viene recepita dal Consiglio di Amministrazione delle seguenti Società del Gruppo:

- Banca Profilo SpA (di seguito anche la "Banca");
- Arepo Fiduciaria S.r.l.;
- Profilo Real Estate;

Tale Direttiva viene rivista dalla Capogruppo e approvata dal suo Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno quinquennale; viene comunicata all'Assemblea dei Soci ed è tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Essa diventa parte integrante del corpo normativo di ciascuna Società del Gruppo, che è tenuta ad avviare tempestivamente le necessarie attività finalizzate alla puntuale applicazione delle disposizioni di Vigilanza.

La nuova disciplina è entrata in vigore a partire dal 31 dicembre 2012 e prevede che i destinatari della normativa si adoperino affinché sia garantito il pieno rispetto dei limiti prudenziali.

Definizioni

Parte Correlata, Soggetti Connessi, Soggetti Collegati

In considerazione delle affinità presenti nel Regolamento Consob n. 17221/2010, nella Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, nell'art. 136 TUB e nell'art. 88 della CRD IV, il Gruppo bancario Banca Profilo ha determinato un "Perimetro Unico" a cui si applicano unitariamente le procedure previste nella presente Direttiva, ai fini di tutte le normative sopra menzionate. La completa e tempestiva individuazione dei componenti del Perimetro Unico, pertanto, è condizione necessaria per la puntuale applicazione della presente Direttiva e, al contempo, per l'applicazione delle disposizioni specifiche, che trovano comunque distinta applicazione, ai sensi del Regolamento Consob (in tema di obblighi di trasparenza) e delle Disposizioni Banca d'Italia (in tema di segnalazioni di vigilanza e di monitoraggio delle attività di rischio).

Il Perimetro Unico è, pertanto, l'aggregato unitario delle Parti Correlate, come definite ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, e dei Soggetti Collegati, come definiti ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013. Il Perimetro ricomprende altresì gli Esponenti Aziendali ai sensi dell'art. 136 TUB e le Parti Correlate ai sensi dell'art. 88 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Ai fini dell'individuazione e del censimento delle parti correlate del Gruppo bancario Banca Profilo si ha riguardo i) alle parti correlate delle banche quotate e non, anche estere, del Gruppo, ii) alle parti correlate della Capogruppo non bancaria del Gruppo, iii) alle parti correlate degli intermediari vigilati del Gruppo.

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il Perimetro Unico delle Parti Correlate è integrato con l'individuazione dei soggetti ad esse connessi, che, unitamente alle parti correlate, formano l'insieme dei Soggetti Collegati cui si applica la disciplina di cui al presente documento. Tale aggregato può essere integrato con altre fattispecie sia per tenere conto di relazioni intercorrenti con una o più entità del Gruppo bancario Banca Profilo, sia per considerare – tra l'altro – la rilevanza dei rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie articolate e complesse che possono non assicurare una piena trasparenza delle articolazioni societarie e organizzative.

Per l'applicazione a livello individuale, le singole società del Gruppo fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato, come infra indicato, dalla Capogruppo per l'intero Gruppo.

Ai fini della presente disciplina, si intende Parte Correlata il soggetto che, applicando le nozioni di Controllo e Influenza notevole, rientri tra le Parti Correlate a fini di Trasparenza o i Soggetti Collegati.

Per la definizione di Parte Correlata ai fini di Trasparenza si intendono i soggetti inclusi nella definizione di Parte Correlata ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010 e successive modifiche e integrazioni, ovvero una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - ii. ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - iii. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

- iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Per la definizione di Parte Correlata ai fini prudenziali si intendono i soggetti inclusi nella definizione di parte correlata ai sensi della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia – 33° aggiornamento, ovvero i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:

- 1. l'esponente aziendale⁴;
- 2. il partecipante⁵;
- 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del Gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

Ai fini della disciplina di cui all'art. 88 della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD IV), per "parte correlata" si intende:

- a) il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;

⁴ Per esponenti aziendali si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, capogruppo o un intermediario vigilato

⁵ Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB

**DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI
CON SOGGETTI COLLEGATI**

- b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.

Ai fini dell'applicazione della disciplina Banca d'Italia in materia di operazioni con Soggetti Collegati, sono Soggetti Connessi ad una Parte Correlata:

1. Le società o le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata o soggette a influenza notevole di una parte correlata di cui alle lettere da a) a d);
2. i soggetti che esercitano il controllo su una Parte Correlata fra quelle indicate alle lettere b) e c) e i soggetti sottoposti a comune controllo con le Parti Correlate di cui alle lettere b) e c);
3. Gli stretti familiari di una parte correlata di cui alle lettere a), b), c) e le società o le imprese controllate da questi ultimi, sottoposte a controllo congiunto di questi ultimi, sottoposte ad influenza notevole di questi ultimi.

(ciascuno un Soggetto Connesso).

In base alla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, per "Esponenti Aziendali" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, capogruppo o un intermediario vigilato. Con riferimento a Banca Profilo, la definizione comprende gli amministratori e i sindaci, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico Bancario, per "Esponenti Aziendali" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Ai fini dell'applicazione della presente disciplina:

- la nozione di "Controllo", ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010 e successive modifiche e integrazioni, ha il significato di cui all'IFRS 10 (Bilancio consolidato) e, in particolare, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità;
- ai sensi dell'articolo 23 TUB, la nozione di "Controllo" ricomprende invece i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa. Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;
- gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

- la nozione di Influenza notevole, ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010 e successive modifiche, ha il significato di cui allo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e, in particolare, indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto
- in base alla disciplina della Banca d'Italia, per Influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto. Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedono singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate;
- l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi per tali sempre le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite ai fini della presente disciplina, ma anche altre eventuali operazioni reputate comunque rilevanti –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Per “Operazioni con Parti Correlate”, ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010 e ss.mm., si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e, in particolare, un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Tra tali operazioni rientrano: - le

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; - le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai sensi della Circolare Banca d'Italia 285/2013, per "Operazioni con Soggetti Collegati": la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati:

- a) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 - b) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 - c) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.
- per Intermediari Vigilati, si intendono le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.
 - per Stretti Familiari di una persona si intendono, ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010 e ss.mm., quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:
 - a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
 - b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
 - c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente per Affini, si richiama il vincolo di cui all'art. 78 del codice civile tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi tale parente è affine dell'altro coniuge.
 - per Fondi Pensione, si intendono i fondi pensione istituiti o promossi dalla società finanziaria Capogruppo, dalle banche, anche

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

estere del Gruppo, degli intermediari vigilati del Gruppo o da altra entità ad esse correlata sui quali le predette società sono in grado di esercitare un'influenza.

- *Joint Venture*, ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010 e ss.mm, ha il significato di cui allo IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e, in particolare, indica un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa. L'interpretazione delle definizioni sopra riportate deve essere compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
- per **Parte Correlata Non Finanziaria**, ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, si intende una parte Correlata (come infra individuata) che eserciti in prevalenza, direttamente o indirettamente o tramite società controllate, attività di impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili

Operazioni con Soggetti Collegati, Operazioni di Minore Rilevanza, Operazioni di Maggiore Rilevanza, Operazioni Ordinarie, Interessi Significativi

Operazione con Soggetti Collegati

Per Operazione con Soggetti Collegati si intende ciascuna transazione con Soggetti Collegati comportante i) assunzione di attività di rischio, ii) trasferimento di risorse, di servizi o di obbligazioni, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione. Il tutto indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Operazione con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza

Per Operazione con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza si intende l'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza consolidato è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato B alla Parte III, Capitolo 11, della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, come integrato dall'Allegato 3.1.1. lett. c) del Regolamento Consob 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate (Indice di Rilevanza del Controvalore, Indice di Rilevanza dell'Attivo, Indice di Rilevanza del Passivo). In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso Soggetto Collegato, si cumula il loro valore ai fini del

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

calcolo della soglia di rilevanza (Cumulo), ferma la disciplina sulle esenzioni ed esclusioni applicabile.

Operazione con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza

Per Operazione con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza si intende l'operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di Maggiore Rilevanza e dalle operazioni di importo Esiguo.

Operazione con Soggetti Collegati Ordinaria

Per Operazione con Soggetti Collegati Ordinaria si intende l'Operazione di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati rientrante nell'ordinaria operatività e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel valutare le operazioni della specie, si dovrà tenere conto almeno dei seguenti elementi: i) riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività; ii) oggettività delle condizioni, iii) semplicità dello schema economico -contrattuale, iv) contenuta rilevanza quantitativa; v) tipologia di controparte.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza rientranti nell'ambito dell'ordinaria attività del Gruppo, anche se realizzate a condizioni standard e/o di mercato non rientrano nella definizione di Operazione Ordinaria ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di Operazioni con Soggetti Collegati e, pertanto, non godono di alcuna esenzione di tipo procedurale.

Interessi Significativi

Si considerano Interessi Significativi:

1. Gli interessi di un soggetto che Controlli o eserciti un'Influenza Notevole sulla società del Gruppo e che detenga nella società Controllata o soggetta ad Influenza Notevole - controparte dell'operazione - una partecipazione che, sommata a quella detenuta nella società del Gruppo renda conveniente il trasferimento di risorse dall'una all'altra.
2. La condivisione tra la società Controllante o esercente l'Influenza Notevole e la società Controllata o soggetta ad Influenza Notevole di uno o più Esponenti Aziendali che beneficino di remunerazioni variabili, anche sotto forma di strumenti finanziari o di altri strumenti equiparabili, dipendenti direttamente e in misura significativa dai risultati conseguiti dalla società Controllata o soggetta ad Influenza Notevole. Non costituisce interesse significativo la mera condivisione tra la società del Gruppo e le società controllate o soggette ad influenza notevole controparti dell'operazione di uno o più Esponenti Aziendali.

Esclusioni ed Esenzioni

Esclusioni di Diritto

Non si considerano operazioni con Soggetti Collegati ai fini dell'applicazione delle procedure per le operazioni di maggiore o di minore rilevanza con Soggetti Collegati:

- i) Quelle effettuate tra componenti del Gruppo quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto e

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

quando nell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altri Soggetti Collegati;

- ii) I compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- iii) Le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato⁶;
- iv) Le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Esenzioni e deroghe attivabili in via facoltativa

Operazioni di Importo Esiguo

Sono considerate Operazioni di Importo Esiguo quelle di importo inferiore/uguale ad Euro 250.000. Laddove il patrimonio di vigilanza consolidato superasse i 500 milioni di Euro, l'importo sarà coerentemente adeguato. Tali operazioni sono esenti dall'applicazione del regime procedurale.

Operazioni Ordinarie

Le Operazioni Ordinarie sono esenti dall'applicazione del regime procedurale. Tuttavia, la delibera di approvazione dell'operazione deve contenere elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione, tenendo in considerazione gli elementi di cui alla definizione di Operazione Ordinaria.

In particolare, ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, per Operazione Ordinaria si intende l'Operazione di Minore Rilevanza con Soggetti Collegati rientrante nell'ordinaria operatività e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Per condizioni di mercato si intendono quelle determinate da:

- mercati regolamentati (ad esempio, in caso di acquisto di un titolo quotato, non si configura come ordinaria una operazione regolata ad un prezzo inferiore a quello tempo per tempo praticato sul mercato di trattazione);
- negli altri casi, quelle effettivamente applicate a clientela di analogo standing che non sia soggetto collegato (le dimensioni rilevanti per valutare l'analogia dello standing creditizio e/o commerciale sono il rating della controparte, la dimensione di affidamenti o raccolta complessiva ed il segmento controparte).

Per prezzo e condizione standard invece si intendono le condizioni previste da convenzioni o pacchetti predeterminati ("a listino", senza quindi aver conoscenza a priori della controparte che acquisterà il prodotto). Sono inoltre considerati "ordinari" prezzi e condizioni non

⁶ Cfr. Circolare Bankit 285/2013 Parte III, Capitolo 11, Sezione I, par. 3

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

disallineati rispetto alla media delle condizioni praticate a valere su operazioni analoghe concluse di recente con clienti di pari standing commerciale/creditizio.

In relazione al carattere di ordinarietà, per essere qualificata tale, l'Operazione deve rientrare nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o dell'attività finanziaria connessa svolta dalla Società del Gruppo. Le Operazioni si considerano concluse nell'ambito dell'ordinario esercizio dell'attività operativa quando concorrono le seguenti condizioni:

- le dimensioni dell'Operazione sono coerenti con quelle che caratterizzano normalmente analoghe operazioni effettuate dalla Società;
- il corrispettivo è monetario;
- lo schema economico-contrattuale è semplice;
- i termini e le condizioni contrattuali non si discostano dagli usi e dalle prassi negoziali della Società;
- l'Operazione non è anomala in relazione alle caratteristiche della controparte ed alla sua operatività ed ai tempi ed alle modalità di approvazione ed esecuzione (ad esempio a ridosso di una chiusura contabile

In presenza degli elementi sopra indicati, si ritiene rientrino nell'ordinaria operatività le seguenti tipologie di operazioni: assunzione di partecipazioni finanziarie, raccolta, impieghi, tesoreria, servizi di investimento e gestione collettiva, servizi di pagamento, servizi accessori sia bancari sia finanziari, attività fiduciaria, attività immobiliare a carattere strumentale, consulenza alle imprese nell'ambito di operazioni di M&A, di *Corporate Finance* e di *Restructuring*.

Ancorché esenti dal regime procedurale le Operazioni Ordinarie sono comunicate almeno annualmente agli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, al Comitato Controllo e Rischi) ed al Collegio Sindacale.

Operazioni con o tra Società Controllate e con Società sottoposte a Influenza Notevole

Le operazioni con o tra Società Controllate in via non totalitaria e le operazioni con Società sottoposte ad Influenza Notevole sono esenti dall'applicazione del regime procedurale, quando nell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altri Soggetti Collegati. Le operazioni con o tra Società Controllate e con Società sottoposte ad Influenza Notevole sono comunicate almeno annualmente agli Amministratori Indipendenti (per Banca Profilo, al Comitato Controllo e Rischi) ed al Collegio Sindacale.

Operazioni urgenti

Le Operazioni Urgenti, qualora statutariamente previsto, sono esenti dall'applicazione del regime procedurale. La sussistenza del carattere di urgenza deve essere specificamente comprovata da parte

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte.

In caso di operazioni che ricadono nella competenza deliberativa dell'organo con funzione di gestione o di supervisione strategica, gli altri organi (con funzione di supervisione strategica, gestione o controllo) devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove uno o più di detti organi, nonché gli Amministratori Indipendenti competenti in materia, non ritengano sussistente il carattere di urgenza ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'assemblea. Qualora invece la deliberazione sia di competenza di altre funzioni aziendali, le Operazioni Urgenti sono comunicate almeno annualmente agli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, al Comitato Controllo e Rischi) ed al Collegio Sindacale.

Le singole entità del Gruppo bancario Banca Profilo possono derogare a questa previsione, eventualmente sottoponendo le Operazioni Urgenti alla disciplina delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni normative di cui al presente documento alcuni organi aziendali sono chiamati ad assumere ruoli e responsabilità specifiche, di seguito sintetizzati.

Ruoli e responsabilità degli Organi Sociali e delle strutture di controllo

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva e rivede con cadenza almeno triennale la presente Direttiva che contiene disposizioni organizzative, procedurali e di controllo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati.

I Consigli di Amministrazione delle altre Società del Gruppo recepiscono la presente Direttiva e, se necessario, approvano ulteriori procedure contenenti elementi di maggior dettaglio.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e di ciascuna Società del Gruppo, inoltre delibera le Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

In caso di superamento di uno o più limiti prudenziali, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, sentito il Collegio Sindacale.

Il ruolo del Collegio Sindacale di ciascuna Società del Gruppo viene particolarmente valorizzato dalla presente disciplina, fermi i compiti e doveri stabiliti in via generale dall'ordinamento civilistico e bancario per l'organo con funzione di controllo, quale l'obbligo di segnalare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Il Collegio Sindacale della Capogruppo e di ciascuna Società del Gruppo rilascia un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure (ivi compresa la Direttiva della Capogruppo) a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; tale parere è vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, in caso di operazioni "urgenti" che ricadono nella competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale di ciascuna Società del Gruppo deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione. Ove non ritenga sussistente il carattere di urgenza, ne deve dare pronta informativa agli altri organi aziendali e, alla prima occasione utile, all'Assemblea. Tale previsione non si applica nel caso in cui la Società del Gruppo non ritenga di applicare l'esenzione dalla procedura relativa alle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati alle Operazioni Urgenti.

Per quelle operazioni che ricadono anche nell'ambito della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari, si rimanda a quanto previsto dall'art. 136 del T.U.B. anche per quanto riguarda il ruolo del Collegio Sindacale di Banca Profilo.

Per Amministratore Indipendente ai fini del presente documento si intende con riferimento a: i) la Capogruppo: l'amministratore in possesso dei requisiti definiti ai sensi dello statuto sociale ii) Banca Profilo: l'amministratore in possesso sia del requisito di indipendenza statutariamente prescritto, sia dei requisiti previsti dal codice di Corporate Governance e iii) per le altre Società del Gruppo: l'amministratore in possesso dei requisiti previsti dallo statuto sociale, ove presente, ovvero dalla nozione di indipendenza rispetto alla quale è stata effettuata la verifica.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati agli Amministratori Indipendenti, Banca Profilo costituisce un comitato interno al Consiglio di Amministrazione costituito esclusivamente da Amministratori Indipendenti, il Comitato Controllo e Rischi. Per le altre Società del Gruppo, i compiti sono svolti dal singolo Amministratore Indipendente o, congiuntamente, nel caso in cui ve ne sia più di uno. Laddove la Società non abbia Amministratori Indipendenti, questi compiti possono essere assegnati al Collegio Sindacale o, in assenza di quest'organo, congiuntamente, ai responsabili delle Funzioni di Controllo.

Gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo e di ciascuna Società del Gruppo (per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi) svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

Gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo e di ciascuna Società del Gruppo (per Banca Profilo, al Comitato Controllo e Rischi) rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure (ivi compresa la Direttiva della Capogruppo) a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; tale parere è vincolante ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione sull'approvazione delle procedure.

Gli Amministratori Indipendenti della Capogruppo e di ciascuna Società del Gruppo (per Banca Profilo, al Comitato Controllo e Rischi) esprimono un parere preventivo e motivato, obbligatorio e non vincolante, sull'interesse della Società al compimento delle operazioni con soggetti collegati, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per Statuto, a deliberarla.

In Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi è supportato dal Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi, comitato esoconsiliare composto dai Responsabili delle Funzioni Compliance e Antiriciclaggio, Risk Management, Legale e Societario, Risorse Umane e Organizzazione, Amministrazione e Controllo, che ha il compito di:

- supportare la struttura proponente l'Operazione nelle verifiche preliminari finalizzate all'identificazione delle Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati;
- esprimere il proprio parere in merito alla natura di Parte Correlata, Soggetto Connesso o Soggetto Collegato della controparte, in particolare nei casi nei quali risulti controversa l'individuazione di una Parte Correlata;
- fornire il proprio parere sulle caratteristiche dell'Operazione con una Parte Correlata, valutando in particolare il meccanismo del cumulo, il regime informativo e le eventuali esenzioni applicabili;
- esprimere il proprio parere nei casi nei quali risulti controversa la natura Ordinaria di un'Operazione, oppure quando un dipendente della Banca ricopra il ruolo di socio, amministratore o sindaco della Parte Correlata;
- supportare le competenti Funzioni della Banca nell'individuazione delle situazioni rilevanti ex-art. 136 Testo Unico Bancario;
- supportare il Comitato Controllo e Rischi della Banca, che partecipa alla fase delle trattative e rilascia un parere preventivo e motivato circa il compimento dell'Operazione, nella fase istruttoria relativa alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

I pareri espressi dal Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi sono obbligatori ma non vincolanti: il Comitato Controllo e Rischi e il Consiglio di Amministrazione potranno discostarsi da tali pareri, motivando e le ragioni del dissenso e la propria decisione.

Nelle Società del Gruppo diverse da Banca Profilo in cui non è presente almeno un Amministratore Indipendente, il ruolo degli Amministratori Indipendenti è svolto dal Collegio Sindacale.

L'attribuzione di specifici compiti agli Amministratori Indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con soggetti collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'Organo Amministrativo. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame ma non esime tutti gli altri Amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla presente disciplina.

Le strutture di controllo della Capogruppo e delle Società del Gruppo garantiscono la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e verificano il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In particolare:

- la Funzione Risk Management (controlli di secondo livello) cura la misurazione dei rischi – inclusi anche quelli di mercato – sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- la Funzione Compliance ed Antiriciclaggio verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- la Funzione Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Società, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Società o del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Banca Profilo è altresì tenuta a pubblicare nel proprio sito internet la presente direttiva e le relative modifiche.

Per l'importanza che assumono, le procedure sono sottoposte ad un *iter* specifico di elaborazione ed approvazione a garanzia della validità delle soluzioni prescelte.

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Nella definizione delle procedure - e in occasione di eventuali modifiche o integrazioni alle medesime - deve essere assicurato il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione e controllo della Società e degli Amministratori Indipendenti e il contributo delle principali Funzioni interessate.

Iter di definizione e approvazione delle procedure

In particolare:

- le procedure sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale rilasciano un analitico e motivato parere sulla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi della presente disciplina; i pareri degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale sono vincolanti ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione danno evidenza dell'istruttoria condotta dalle strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, sulla rispondenza della stessa ai vari profili della presente disciplina.

Settori nei quali possono determinarsi Conflitti di Interessi con Soggetti Collegati

In relazione alle caratteristiche operative ed agli indirizzi strategici del Gruppo i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi potenziali conflitti di interesse nelle operazioni con Soggetti Collegati sono i seguenti:

- attività creditizia;
- attività di raccolta, sia diretta sia indiretta;
- servizi di investimento ed accessori;
- assunzione di partecipazioni.

In merito a tali settori sono individuati specifici presidi.

Limiti alle attività di rischio

Limiti Prudenziali

L'assunzione di attività di rischio, ossia di esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi⁷, è consentita nei confronti di Soggetti Collegati all'interno dei seguenti limiti:

- limiti consolidati, calcolati rispetto al patrimonio di vigilanza consolidato:
 - se la parte correlata è un esponente aziendale: 5% ;

⁷ Si vedano "Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche" (Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par 3) e Circolare n 155 del 18/12/1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (sezione 5).

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

- se la parte correlata è un partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole: 5% (per parti correlate non finanziarie) ovvero 7,5% (per altre parti correlate);
 - se la parte correlata è un altro partecipante o un soggetto diverso dal partecipante: 7,5% (per parti correlate non finanziarie) ovvero 10% (per altre parti correlate);
 - se la parte correlata è un soggetto sottoposto a controllo o influenza notevole: 15% (per parti correlate non finanziarie) ovvero 20% (per altre parti correlate).
- limiti individuali: 20% del patrimonio di vigilanza individuale, nel rispetto dei limiti consolidati: per il calcolo del limite individuale si considerano le attività di rischio verso l'insieme dei Soggetti Collegati individuati a livello di Gruppo.

Tali limiti sono coerenti con i livelli di propensione al rischio, con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo.

Per l'assunzione di rischio da parte delle Società del Gruppo nei confronti di Extranca S.p.A., si applica il limite massimo del 5% del patrimonio di vigilanza su base consolidata del Gruppo stesso.

Modalità di Calcolo

Per il calcolo dei limiti di cui al paragrafo precedente, le attività di rischio sono ponderate secondo i fattori e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi⁸.

Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal patrimonio di vigilanza. Non sono incluse nei limiti le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina della concentrazione dei rischi⁹.

Nel caso in cui tra il Gruppo ed un Soggetto Collegato intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti di cui al paragrafo precedente (Limiti Prudenziali) le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo.

⁸ Si veda la Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 (Parte III, Capitolo 11, Sezione II I e Allegato A). Si rammenta che, in base alla disciplina della concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

⁹ Si veda la Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 (Parte III, Capitolo 11)

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Casi di Superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa dalla Funzione Risk Management sia a livello di singola Società sia a livello di Capogruppo.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Capogruppo (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile.

A tal fine, la Capogruppo predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione ed istruttoria della Funzione Risk Management, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

La mappatura dei Soggetti Collegati viene effettuata centralmente a livello di Gruppo sulla base delle informazioni ricevute dai diretti interessati.

Mappatura dei soggetti collegati

In particolare, tra le informazioni richieste è presente anche il censimento degli affini fino al 2° grado di una Parte Correlata, che viene mantenuto a disposizione per eventuali richieste della Vigilanza, ancorché in linea generale non venga utilizzato per l'applicazione dei limiti e delle procedure previsti dal presente documento. Per quanto concerne le controllate estere la mappatura degli stretti familiari e degli affini è limitata al primo grado di parentela. Di tale scelta è data comunicazione alla Banca d'Italia ai sensi della Parte Terza, Cap. 11 della Circolare 285/2013.

Le informazioni raccolte devono, per quanto possibile nei limiti dell'ordinaria diligenza, essere ulteriormente integrate sulla base di fonti sia interne sia esterne (ad esempio Centrale Rischi, Centrale Bilanci etc.), anche con il supporto di altre Funzioni della Banca o di altre società del Gruppo.

Le informazioni sono censite tramite apposito sistema informativo centralizzato di Gruppo.

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

La richiesta delle informazioni viene effettuata in fase di impianto della mappatura dei Soggetti Collegati dalle Funzioni/strutture preposte; successivamente:

- annualmente, ed almeno entro 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, tutti i soggetti che siano Parti Correlate trasmettono per iscritto ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi;
- qualsivoglia variazione in corso di anno delle informazioni/dati trasmessi sarà tempestivamente comunicata per iscritto dai predetti soggetti entro 10 giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

In ogni caso le strutture preposte si rendono parte diligente in materia richiedendo almeno annualmente ai diretti interessati un aggiornamento delle informazioni fornite.

**Iter di approvazione
delle operazioni con
soggetti collegati**

Procedura per Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza

L'approvazione delle Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione o agli organi delegati che, a seconda dei casi, risultino competenti in relazione alla specifica Operazione con Soggetti Collegati sulla base delle attribuzioni loro conferite in virtù di deliberazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione formalizzate negli schemi dei poteri delegati tempo per tempo vigenti (i "Delegati").

Le Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza sono approvate previo parere degli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi) che a tale scopo hanno la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società, nei limiti di un ammontare massimo di spesa pari a Euro 3.000 per ciascuna Operazione con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza. Tale parere ha per oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con congruo anticipo rispetto alla data di approvazione delle operazioni al fine di assicurare approfondita conoscenza delle operazioni con Soggetti Collegati, all'organo competente a deliberare sulle Operazioni con Soggetti Collegati sono fornite informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica operazione da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società. In tale occasione viene fornita anche tutta la documentazione inerente la specifica Operazione con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

nella fase istruttoria, ivi inclusi gli eventuali pareri esterni raccolti a riguardo.

La delibera dell'organo competente contiene adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione da parte della società;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard e di mercato, opportunamente supportati dalla documentazione a corredo della delibera stessa.

L'organo deliberante della società fornisce agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche. Le operazioni sulle quali è stato espresso parere contrario o condizionato degli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, dal Comitato Controllo e Rischi) sono comunicate immediatamente.

In questo ultimo caso di parere negativo o condizionato la delibera dell'organo competente fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate in tale parere.

Nel caso il parere negativo sia relativo ad una Operazione di Banca Profilo, sulla base della disciplina Consob in materia, la Banca mette a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Consob 11971/99 e ss.mm. in materia di Emittenti) un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il suddetto parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di Banca Profilo.

Procedura per Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza

La competenza a deliberare in merito alle Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea, che delibera sulla base di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione sufficiente per illustrare le ragioni delle relative Operazioni con Soggetti Collegati, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse Operazioni con Soggetti Collegati sono concluse.

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Gli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi) partecipano alla fase delle trattative e alla fase istruttoria relativa alle Operazioni con Soggetti Collegati, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. A tal fine, non appena sia stata avviata la fase delle trattative negoziali, il Delegato che ha avviato le trattative o, a seconda dei casi, il Consiglio di Amministrazione (nella persona del suo Presidente o di uno qualsiasi dei suoi componenti) informa gli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi) della trattativa avviata e fornisce agli stessi tutta la documentazione e le informazioni di cui sia in possesso.

Durante la fase delle trattative e la fase istruttoria gli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi) devono essere costantemente e prontamente aggiornati in relazione all'evolversi delle trattative e all'eventuale mutamento di condizioni, termini e/o caratteristiche essenziali dell'operazione.

Gli Amministratori Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi) hanno la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta a spese della Società per il rilascio del parere, il quale deve avere ad oggetto l'interesse della società al compimento dell'operazione e la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Con congruo anticipo rispetto alla data di approvazione delle operazioni, al fine di assicurare approfondita conoscenza delle operazioni con Soggetti Collegati, al Consiglio di Amministrazione sono fornite informazioni complete ed adeguate in merito alla specifica operazione da approvare, ivi incluse, in particolare, le informazioni relative alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione, alle condizioni (anche economiche) per la realizzazione, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società. In tale occasione viene fornita anche tutta la documentazione inerente la specifica Operazione con Soggetti Collegati in possesso dei soggetti e/o organi coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, ivi inclusi i pareri esterni eventualmente raccolti e, per Banca Profilo, il parere del Comitato Parti Correlate e Conflitti di Interessi.

La delibera del Consiglio di Amministrazione contiene adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione da parte della società;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard e di mercato, opportunamente supportati dalla documentazione a corredo della delibera stessa.

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il Collegio Sindacale riceve informativa in merito alle operazioni concluse ed alle loro principali caratteristiche per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

In caso di parere negativo o condizionato degli Amministratori Indipendenti (per Banca Profilo, del Comitato Controllo e Rischi) su una determinata operazione di una Società del Gruppo: i) la delibera dell'organo competente fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate in tale parere e ii) viene richiesto un parere preventivo anche del Collegio Sindacale il quale deve contenere le medesime informazioni di cui al punto precedente.

Tali operazioni sono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea.

L'operazione di Banca Profilo che abbia ricevuto parere negativo o condizionato del Comitato Controlli e Rischi potrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione purché il compimento della stessa sia approvato dall'Assemblea con la maggioranza dei soci non correlati all'operazione medesima (c.d. whitewash), laddove Banca Profilo valuti opportuno attivare statutariamente tale facoltà. Diversamente, tali operazioni non potranno essere compiute.

In occasione di Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche per il tramite di società controllate da Banca Profilo, la Banca predispone (ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF) un documento informativo redatto in conformità al Regolamento Consob. Banca Profilo predispone il suddetto documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima che a Banca Profilo stessa, operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali - pur non essendo qualificabili singolarmente quali Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza - superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza definite dal presente documento.

Operazioni di competenza dell'Assemblea

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le Operazioni con Soggetti Collegati siano di competenza dell'Assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applicano le procedure definite per le Operazioni con Soggetti Collegati di Minore e Maggiore Rilevanza, in base alla tipologia dell'operazione.

In caso di parere negativo degli Amministratori Indipendenti è necessario richiedere anche il parere del Collegio Sindacale, fermo restando il meccanismo del whitewash assembleare per le operazioni di Banca Profilo di Maggiore Rilevanza.

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Operazioni soggette all'applicazione dell'articolo 136 TUB

Qualora ad un'Operazione con Soggetti Collegati si applichi l'articolo 136 del D.Lgs. 385/93 (TUB), rimangono ferme le modalità deliberative rafforzate ivi previste (i.e. unanimità in Consiglio di Amministrazione, astensione del Consigliere interessato, voto favorevole di tutti i membri dell'organo di controllo), e si applicano le regole previste per la fase pre-deliberativa in relazione alle Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore o di Minore Rilevanza, in funzione appunto della rilevanza dell'operazione. Con riferimento alla fase deliberativa, non è richiesto il parere preventivo e motivato del Comitato Controllo e Rischi, tuttavia è richiesto che la delibera fornisca adeguata motivazione in merito: i) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione; ii) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale valutazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Operazioni rientranti nella fattispecie di cui all'art. 88 della Direttiva (UE) 2013/36 (CRD IV)

La Direttiva (UE) 2013/36 (CRD IV), come modificata dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V), ha introdotto specifici obblighi di documentazione e messa a disposizione delle informazioni nei confronti delle Autorità di Vigilanza per quanto concerne i prestiti concessi agli Esponenti Aziendali ed alle relative Parti Correlate. Gli Orientamenti EBA sull'Internal Governance del luglio 2021 hanno ripreso tali obblighi, inquadrandoli nell'ambito della gestione dei conflitti di interesse.

La Banca d'Italia ha introdotto l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dalla CRD IV in materia di prestiti agli Esponenti e alle loro Parti Correlate nell'atto di emanazione della Circolare 285/2013, in cui si precisa che:

1. per "membri dell'organo di gestione" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;
2. i gruppi bancari valutano se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati: da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della società capogruppo; da altre componenti del gruppo (ad esempio, società finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del gruppo e della società capogruppo.

L'art. 88 della Direttiva (UE) 2013/36 contiene previsioni specifiche in materia di operazioni con parti correlate, che includono:

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

- l'obbligo per le banche di documentare e comunicare all'autorità di vigilanza, se richieste, le informazioni relative ai prestiti concessi ai componenti dell'organo di gestione e alle loro parti correlate;
- una nuova definizione di parte correlata (riportata tra le "definizioni" della presente Direttiva).

Le precisazioni contenute nel "Progetto di orientamenti sulla governance interna EBA/GL/2021/05" circa la necessità di valutare e gestire i conflitti di interesse e, di conseguenza, documentare ogni decisione, richiedono quanto segue:

- individuare il perimetro delle Parti Correlate e disciplinare il trattamento delle operazioni effettuate dai membri del Consiglio di Amministrazione e i relativi soggetti connessi e individuare limiti in termini di tipologia di prodotto, condizioni di riferimento dell'operazione, etc.
- il quadro relativo ai conflitti di interesse dovrebbe garantire che le decisioni riguardanti la concessione di prestiti e la conclusione di altre operazioni con i membri del Consiglio di Amministrazione e le loro parti correlate siano prese in modo obiettivo, senza l'indebita influenza di conflitti di interesse, e che tali operazioni siano, come principio generale, condotte a condizioni di mercato.

Con Provvedimento del 30 giugno 2021, la Banca d'Italia ha introdotto l'obbligo per le banche di adeguarsi a quanto previsto dall'art. 88 della Direttiva 2013/36 (c.d. Direttiva CRD IV), come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Direttiva CRD V). Nello specifico, la norma dispone che *"... i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta"*, prescrivendo a tal fine di utilizzare la specifica definizione di "parte correlata" di cui all'art. 88 CRD IV.

Come anticipato, Banca d'Italia ha precisato che ai fini dell'obbligo in oggetto per "membri dell'organo di gestione" si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ha disposto che i singoli istituti valutino se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della società capogruppo; da altre componenti del gruppo (ad esempio, società finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del gruppo e della società capogruppo. Alla luce di quanto precede, ciascuna banca e società finanziaria appartenente al Gruppo bancario Banca Profilo deve assicurare il rispetto della menzionata disposizione nei rapporti creditizi riguardanti sia i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sia i soggetti ad essi riconducibili.

DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Con riferimento alla Capogruppo Arepo BP S.p.A. e alle banche e società finanziarie del Gruppo bancario Banca Profilo rilevano:

- a. gli Amministratori e Sindaci (effettivi e supplenti);
- b. ove nominato, il Direttore Generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale e i soggetti ad essi riconducibili, quali:
 1. il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b);
 2. l'entità commerciale nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (a) e (b) e/o un suo stretto familiare di cui al numero 1): i. detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa; ii. occupa posizioni dirigenziali o svolge funzioni di amministrazione o controllo.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di Vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti erogati da una qualsiasi banca o società finanziaria del Gruppo a tali soggetti dovranno essere resi disponibili - anche sulla base delle informazioni fornite dai soggetti di cui alle lettere (a) e (b) in merito ai soggetti ad essi riconducibili - dalla Funzione Legale e Societario di ciascuna entità del Gruppo, in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.

Operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali ed extra giudiziali

Nel caso in cui le Operazioni con Soggetti Collegati diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali ed extra giudiziali le decisioni connesse e rivenienti:

- nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza sono approvate dal livello competente sulla base dei poteri delegati tempo per tempo vigenti, informati i Consiglieri Indipendenti (e, per Banca Profilo, il Comitato Controllo e Rischi);
- nel caso di Operazioni con Soggetti Collegati di Maggiore Rilevanza sono approvate sempre dal Consiglio di Amministrazione, con il parere dei Consiglieri Indipendenti (e, per Banca Profilo, del Comitato Controllo e Rischi).

Le attività di rischio verso Soggetti Collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata, a livello consolidato, dalla Capogruppo e, a livello individuale, da Banca Profilo.

Segnalazioni di vigilanza

Per Banca Profilo gli obblighi informativi relativi all'operatività con Soggetti Collegati sono quelli previsti dalla disciplina civilistica contabile alla stessa applicabile e dalla disciplina Consob.

**DIRETTIVA IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO, DI CONFLITTI DI INTERESSE E DI OPERAZIONI
CON SOGGETTI COLLEGATI**

Obblighi informativi Per le rimanenti società del Gruppo valgono esclusivamente gli obblighi informativi dettati dalla disciplina civilistica contabile applicabile a ciascuna di esse.